

Frode Iva, il cessionario non risponde senza prove

La responsabilità del cessionario per il coinvolgimento in frodi Iva implica l'omessa ordinaria diligenza nella verifica della catena produttiva-distributiva a monte. Una volta documentata la reale esecuzione dei lavori fatturati, l'onere probatorio può ritenersi soddisfatto, non potendosi imputare al cessionario stesso mancate analisi complesse ed approfondite, analoghe a quelle che l'Amministrazione Finanziaria potrebbe svolgere con i propri mezzi e le prerogative istruttorie riservate dall'ordinamento. In questi termini si è espressa la Corte Tributaria di I grado di Reggio nell'Emilia, Sez. 2, con la sentenza n. 129/2025, depositata il 20 giugno, in accoglimento del ricorso proposto dal contribuente.

Nel caso oggetto di gravame il ricorrente aveva contabilizzato negli anni 2017 e 2018 fatture per operazioni qualificate dall'Ufficio come oggettivamente inesistenti, emesse da tre imprese, formalmente distinte, ma appartenenti ad un unico gruppo familiare operante nel campo dell'edilizia.

I giudici emiliani, condividendo la prospettazione difensiva, hanno richiamato l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale, ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova della conoscenza o conoscibilità, secondo la massima diligenza esigibile da un accorto operatore professionale, dell'esistenza di una frode Iva consumata a monte della catena produttiva o distributiva, le ragionevoli cautele richieste al cessionario, perché si escluda il suo coinvolgimento anche solo per colpevole ignoranza circa la commessa a monte, non possono attingere a verifiche di estrema analiticità, compatibili con strumenti e poteri ad esclusivo appannaggio dell'Amministrazione Finanziaria (ordinanza n. 14102/2024). Nel caso oggetto di giudizio le assunzioni dell'Agenzia delle Entrate erano fondate sulla consultazione di banche dati alle quali il ricorrente non avrebbe potuto accedere; inoltre, quest'ultimo aveva prodotto in giudizio le evidenze comprovanti la materiale realizzazione degli interventi. Secondo i giudici di primo grado, l'Agenzia avrebbe anche erroneamente escluso l'applicazione del regime sanzionatorio più favorevole, previsto per il reverse charge dalla parte finale dell'art. 6, comma 9-bis.3, del d.lgs. n. 471 del 1997, in quanto, a differenza di quanto riscontrato nella fattispecie oggetto di contestazione, tale esclusione può applicarsi solo nei casi di operazioni imponibili oggettivamente e soggettivamente inesistenti, qualora ne sia stato provato l'elemento psicologico (Cass. SS. UU, n. 22727/2022).

Alberto Renda e Gianluca Stancati

— © Riproduzione riservata —

